



Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVA TRATTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL DECRETO LGS. N. 165/2001, IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER) (ADOTTATA CON DELIBERAZIONE COVIP DEL 12 DICEMBRE 2018).

Premessa

L'art. 54-bis del Decreto lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 179/2017, prevede che il pubblico dipendente, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, può segnalare condotte illecite, di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza¹, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o può denunciarle all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, senza subire misure ritorsive derivanti dalla propria segnalazione.

Con le presenti disposizioni – che tengono conto delle Linee guida finora adottate dall'ANAC (cfr. Determinazione della predetta Autorità n. 6 del 28 aprile 2015) – viene disciplinata la procedura per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite fatte al Responsabile della prevenzione della corruzione della COVIP, al fine di tutelare la riservatezza del dipendente che effettua la segnalazione (c.d. *whistleblower*), in attuazione della norma citata e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della COVIP, in cui è prevista, quale misura di prevenzione della corruzione, l'istituto del *whistleblowing* e la tutela del *whistleblower*.

Sono inoltre fornite alcune informazioni in ordine alle fattispecie oggetto di segnalazione nonché sulle forme di tutela del segnalante previste dalla norma citata.

Destinatari

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, prestano servizio presso la COVIP e che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

La procedura si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della COVIP.

Oggetto della segnalazione

Possono costituire oggetto di segnalazione:

- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale;

¹ In COVIP, le condotte illecite possono essere segnalate al Responsabile della prevenzione della corruzione, essendo attualmente tale figura distinta da quella del Responsabile per la trasparenza.



Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

- le fattispecie in cui si riscontri, nel corso dell'attività amministrativa, l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- le fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro);
- le condotte suscettibili di arrecare alla COVIP un danno patrimoniale o un danno all'immagine;
- le condotte poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del proprio rapporto di lavoro*" e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quei fatti di cui si sia avuta notizia in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Considerato, tuttavia, lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi – non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione della COVIP di effettuare le dovute verifiche.

Occorre precisare che la norma che prevede la tutela del *whistleblower* si riferisce alle condotte illecite eventualmente commesse da qualunque soggetto che presta attività per l'amministrazione (essendo la segnalazione effettuata "*nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione*").

Va osservato, invece, che le irregolarità o le fattispecie di reato commesse da soggetti vigilati dalla COVIP o da entità che a vario titolo intervengono nell'attività dei soggetti vigilati, ai sensi dell'art. 15-*quater*, comma 1-*bis*, del Decreto lgs. n. 252 del 2005, devono essere riferite unicamente alla COVIP (tali situazioni vengono rappresentate dal dipendente al Responsabile del proprio Servizio, il quale le porta poi all'esame del Comitato irregolarità). In relazione alle predette fattispecie di reato, la norma in questione costituisce una deroga all'art. 331 c.p.p. che impone l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

Va ricordato, infine, che le tutele in favore del *whistleblower* non sono garantite, ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 9, del Decreto lgs. n. 165/2001, nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per



Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Obbligo di denuncia penale

Va ricordato che in relazione alle condotte illecite commesse da un soggetto che presta attività per l'amministrazione resta fermo l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p., qualora ne ricorrano i presupposti (obbligo la cui violazione è penalmente sanzionata dagli artt. 361 e 362 c.p.). Tale articolo prevede, al comma 1, che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (quali sono i dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 19, comma 7-bis, del Decreto lgs. n. 252 del 2005) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Tale denuncia, ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Pertanto, la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della COVIP o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p. sopra citato.

Procedura per la trasmissione e la gestione della segnalazione

Il dipendente, ove intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, può inviare una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) della COVIP che, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ne verifica la fondatezza.

La segnalazione deve essere formalizzata compilando e sottoscrivendo l'apposito Modulo allegato, reperibile nel sito internet della COVIP, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Anticorruzione", nonché nel sito intranet, nella sezione "Informative".

Il Modulo di segnalazione:

- deve essere consegnato, in busta chiusa, nelle mani dell'RPC da parte dei soggetti che, a qualsiasi titolo, prestano servizio presso la COVIP;
- deve essere inoltrato alla casella whistleblower@covip.it, a cui ha accesso riservato l'RPC, da parte dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della COVIP.

La segnalazione eventualmente ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dall'RPC deve essere tempestivamente consegnata, in busta chiusa, nelle mani dell'RPC.

Nel caso in cui il fatto illecito riguardi direttamente l'RPC, il dipendente potrà inviare la segnalazione all'ANAC, utilizzando l'apposito modulo presente nel sito dell'Autorità.



Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

L'RPC effettua una sommaria istruttoria in ordine alla segnalazione ricevuta. Laddove occorra, richiede chiarimenti al segnalante o a eventuali altri soggetti in grado di riferire sull'oggetto della segnalazione, nonché al Responsabile del Servizio nel quale si è verificato il fatto, avendo cura di non rivelare l'identità del segnalante.

All'esito dell'istruttoria, l'RPC:

- archivia la segnalazione, in caso di manifesta infondatezza;
- contesta l'addebito disciplinare al dipendente che ha commesso il fatto o, qualora non sia competente per tale contestazione, trasmette la segnalazione all'organo competente per essa, avendo cura di trasmetterla successivamente, in relazione alla tempistica del procedimento disciplinare, all'organo competente per la proposta di irrogazione della sanzione disciplinare;
- trasmette la segnalazione, in relazione agli eventuali profili di illiceità riscontrati, a uno o più dei seguenti soggetti: autorità giudiziaria ordinaria, autorità giudiziaria contabile, ANAC, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni alla COVIP o all'ANAC viene effettuata dall'RPC avendo cura di espungere tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. L'eventuale trasmissione della segnalazione all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile avviene indicando anche il nominativo del segnalante, avendo comunque cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto lgs. n. 165 del 2001.

L'attività istruttoria viene svolta dall'RPC entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Decorso tale termine, il segnalante può chiedere direttamente all'RPC informazioni in merito alla segnalazione (nel caso in cui si tratti di soggetto che, a qualsiasi titolo, presta servizio presso la COVIP), o utilizzando l'indirizzo di posta elettronica whistleblower@covip.it (nel caso in cui si tratti di un lavoratore o di un collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore della COVIP).

Tutela del segnalante

Per quanto concerne la tutela prevista dall'ordinamento per il dipendente pubblico che effettua segnalazioni di condotte illecite, si vedano l'art. 54-bis del Decreto lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 3 della Legge n. 179 del 2017, che si allegano alla presente.

Segnalazioni anonime

Si precisa che la tutela del *whistleblower* si applica in caso di segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili, di cui è tutelata la riservatezza. Le segnalazioni anonime, invece, non saranno trattate dal Responsabile della prevenzione della corruzione della COVIP, salvo il caso in cui le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni collegabili a contesti determinati.